

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Molise, I Sezione, 4 novembre 2009, n. 300

L'azione popolare necessita di un fondamento legislativo espresso in quanto è uno strumento eccezionale di tutela dei diritti e interessi di cui è titolare l'intera collettività. Non è esercitabile dai consiglieri di sesso maschile per mancato rispetto delle quote rosa.

Omissis

Rilevato che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza in quanto i consiglieri provinciali di sesso maschile che hanno proposto il gravame non appaiono legittimati a dolersi della violazione delle norme previste a tutela della rappresentanza femminile in seno agli organi collegiali della Provincia di (...).

Rilevato, in particolare, che la legittimazione ad agire in giudizio in qualità di consiglieri deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui venga in rilievo un'istanza di tutela dello ius ad officium.

Rilevato inoltre che deve del pari escludersi la legittimazione dei ricorrenti in qualità di cittadini elettori non essendo prevista in subiecta materia un'azione popolare.

Rilevato infine che, per le medesime ragioni, non appare sussistere neppure l'interesse all'impugnativa atteso che in ipotesi di accoglimento del gravame i ricorrenti, consiglieri ed elettori di sesso maschile, non potrebbero trarne alcuna concreta utilità giuridica essendo loro preclusa la possibilità di aspirare a nomine riservate a soggetti di sesso femminile.

P.Q.M.

Respinge la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Omissis